

Spett. le Società

Mail: _____

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16 E ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELL'APPALTO AVENTE OGGETTO: "FORNITURA DI FORNITURA DI RETI E MATERASSI SOTTOVUOTO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA SEDE DI FIRENZE"
CIG N. Z493B10DAC

Essendo la Vostra Società _____, con sede _____, via _____ n. _____, CF/PI _____, di seguito denominata Società o Operatore Economico, risultata aggiudicataria definitiva della fornitura in oggetto. Dato atto che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (di seguito denominata Azienda) ha proceduto alla:

- 1) Verifica del casellario ANAC;
- 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula della presente Lettera Ordine/Contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'Azienda provvederà all'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto).

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con Sede in Firenze viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484 affida alla Vostra Società la fornitura di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta presentata.

Art. 1 - Oggetto e condizioni della fornitura

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del seguente materiale:

ARTICOLO	LUOGO DI CONSEGNA	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
RETI DA LETTO	Residenza universitaria Calamandrei Viale Morgagni 51 - Firenze	Reti letto a doghe: 1 piazza - struttura metallo - 14 doghe in faggio sostenute da due traverse centrali - misure 90x200. Piedi letto a vite	150
MATERASSI SOTTOVUOTO	Residenza universitaria Calamandrei Viale Morgagni 51 - Firenze	Misura 85/195; H 18/25 cm; con molle feltro compatto, ricopertura tradizionale graffiata autoestinguente di rinforzo, imbottitura in fibre, anallergiche, tessuto esterno in fibre, certificato di omologazione in classe 1 IM. Consegna sottovuoto	100

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal Capitolato di Gara inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto, carico e scarico e collocazione del materiale fornito presso la Residenza Universitaria Calamandrei dell'Azienda, ivi compresi gli oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento delle citate fasi.

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente Lettera ordine/contratto o da altra data stabilita dall'Azienda.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso la suddetta Residenza Universitaria, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o suo incaricato, agli indirizzi e negli orari che verranno comunicati.

Art. 2 - Vizi

L'Operatore Economico garantisce che la Fornitura sia conforme all'offerta presentata e approvata e sia immune da vizi per un periodo di 5 (cinque) mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della fornitura o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. L'Operatore Economico è obbligato ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale e durata

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato, per la durata contrattuale di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, in Euro _____ oltre I.V.A. come risulta dall'offerta presentata e approvata dal RUP.

Verranno pagate esclusivamente le forniture effettivamente richieste ed effettuate.

Art. 4 - Variazioni - Aumenti o diminuzioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Società, della situazione originaria preesistente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere all'Operatore Economico le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine/contratto l'Operatore Economico si obbliga, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 5 - Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI)

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

secondo le relative specifiche tecniche:

Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;

e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG Z493B10DAC e dei destinatari della prestazione.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore Economico impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell'istituto di credito indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

L'Operatore Economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Operatore Economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente Lettera d'ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Azienda.

L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto

L'Azienda si riserva di applicare le seguenti penalità:

- ✓ Qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art.2 del Capitolato, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo – una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- ✓ Qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art.3 del Capitolato, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo – una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

RISOLUZIONE

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- Nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del Codice;
- In caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- In caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- In caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del DSU Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;
- In caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del Codice.

Art. 9 - Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" e legge n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

- 2 "Vizi";
- 3 "Corrispettivo contrattuale";
- 4 "Variazioni - Aumenti o diminuzioni";
- 6 "Fatturazione e pagamenti";
- 7 "Obblighi e responsabilità";
- 8 "Penali e risoluzione del contratto";
- 11 "Foro competente".

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

La DITTA

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

